

# **TI\_GERICHTE 12.2022.123 vom 25. Januar 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-01-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.123](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.123)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.123 du 25 janvier 2023

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.123 del 25 gennaio 2023

## **Regeste**

Promessa di donazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 14 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 20 luglio 2022) l'appello è così tempestivo in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Come sono tempestive la relativa risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC) e le successive repliche e dupliche spontanee.

### **E. 2**

Preliminarmente va esaminata la richiesta dell'appellante di assegnare alla controparte un termine – nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC – per togliere dalla risposta all'appello alcuni passaggi reputati sconvenienti, quanto meno nella misura in cui si riferiscono ad aspetti di rilevanza penale. Per quanto è diretta contro l'allegato 19 dicembre 2022 del convenuto, nondimeno, la richiesta si rivela d'acchito irricevibile, l'interessato non menzionando con un minimo di precisione i passaggi da emendare e accennando finanche a dichiarazioni fatte in prima istanza che sfuggono però, di tutta evidenza, a una possibilità di sanatoria in questa sede. Per quel che è invece delle contestate allegazioni nel memoriale di risposta dell'8 novembre 2022 (fra cui: "illecito configurabile quale circonvenzione di incapace e meglio, per il diritto svizzero, un tentativo di truffa"; "principale risultanza di causa è lo sfruttamento dello stato psichico confuso ingenerato dal AP 1 nell'anziana, per suo interesse, con comportamento illecito, siccome riferibile anche a reati di usura e di coazione"), la questione è più delicata. Non si disconosce che tali affermazioni sono oggettivamente suscettibili di recare pregiudizio all'onore dell'attore. Nulla induce tuttavia a ritenere che esse non siano pertinenti all'oggetto della lite, trascendano l'ambito di quanto poteva apparire necessario per una legittima difesa degli interessi del cliente o siano inutilmente offensive o propagate in mala fede ( Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2 a edizione, n. 20 ad art. 132 con richiami alla giurisprudenza; cfr. sulla possibilità di una critica oggettiva cfr. pure Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, n. 12 ad art. 132). Senza contare che "pesanti accuse di illecito penale" erano già state addotte dal convenuto in prima sede (v. ad esempio: replica, pag. 27) ma non avevano provocato alcuna richiesta di emendamento dell'attore. Ciò posto, non v'è spazio per un intervento in sanatoria come postula l'appellante. Giova quindi passare senza ulteriore

indugio all'esame dell'appello.

### **E. 3**

Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'attore fondava la sua pretesa sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B) ch'egli qualificava come promessa di donazione o, in subordine, come legato nel senso dell'art. 484 CC. Con riferimento alla prima eventualità, il Pretore ha ricordato che l'esigenza della forma scritta (art. 243 cpv. 1 CO) serve soltanto a proteggere il donatore, sicché l'accettazione della promessa di donazione può avvenire anche per atti concludenti (art. 13 CO) o, se la donazione non comporta alcun obbligo né oneri per il donatario, tacitamente (art. 6 CO). Per ammettere un'accettazione per atti concludenti o tacita – ha soggiunto il primo giudice – il donatario dev'essere però a conoscenza della promessa di donazione quando il donatore è ancora vivo. A fronte dell'argomento dell'attore che sosteneva di essere stato a conoscenza della promessa di donazione e di averla accettata accompagnando J\_\_\_\_\_ in banca per l'esecuzione del versamento della prima tranche nell'agosto del 2014, il Pretore ha rilevato in concreto che il 27 agosto 2014 non esisteva ancora una valida promessa di donazione, il doc. B essendo datato 1° settembre 2014. Già per questo motivo quel giorno nessun contratto poteva essersi perfezionato. Il fatto che l'attore abbia accompagnato J\_\_\_\_\_ in banca per eseguire un primo bonifico in suo favore poteva semmai dimostrare che egli era pronto ad accettare una donazione manuale dell'importo indicato (fr. 200'000.-) ma non anche la volontà della signora di obbligarsi nei suoi confronti a donargli complessivamente fr. 1'000'000.-, né la conoscenza di questa volontà e la sua accettazione da parte del beneficiario. Certo, come risultava da diverse allegazioni del convenuto, i figli di J\_\_\_\_\_ erano a conoscenza del fatto che la madre fosse intenzionata a fare una o più donazioni all'attore, ma non anche di una relativa promessa. E poiché l'intenzione di effettuare donazioni non ha alcun effetto obbligatorio, ciò non bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione né la conoscenza della stessa e la sua accettazione (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Quanto all'obiezione secondo cui J\_\_\_\_\_ non avrebbe redatto né consegnato all'attore il doc. B se non avesse voluto impegnarsi nei suoi confronti, il Pretore ha indicato che il fatto che la defunta gli abbia consegnato il doc. B in busta chiusa da aprire solo alla sua morte rafforzava piuttosto la convinzione che, fintanto che era in vita, essa non voleva che costui venisse a conoscenza della volontà di donargli fr. 1'000'000.-, il che escludeva l'ipotesi di un qualsiasi accordo. Ne ha desunto, il Pretore, che AP 1 non aveva dimostrato di aver avuto contezza del contenuto del doc. B prima del decesso di J\_\_\_\_\_ né di aver mai accettato una sua eventuale promessa di donazione, di modo che la pretesa andava respinta senza dover ulteriormente chiarire se la dichiarazione di cui al doc. B configurasse effettivamente una promessa di donazione né determinarsi sulle eccezioni di falso e di nullità sollevate dal convenuto (loc. cit, pag. 7 seg.). Per il Pretore, infine, la menzionata dichiarazione nemmeno integrava – per i motivi che non occorre ripercorrere, la questione non essendo più litigiosa in appello – una disposizione a causa di morte (pag. 8 seg.).

### **E. 4**

L'appellante esordisce con una esposizione della cronistoria e dello svolgimento processuale, narrati dal suo punto di vista (memoriale, pag. 2 a 6). Privo di ogni confronto con la sentenza impugnata, a tale proposito l'appello non ha portata pratica e sfugge a ulteriore disamina.

## E. 5

L'appellante rileva – nella parte in diritto – che egli ha sì fondato la propria pretesa principalmente sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B), ma ha anche precisato che la volontà e l'impegno della defunta di donargli l'importo chiesto in causa erano stati espressi anche con gli ordini di bonifico sottoposti alla banca che non li ha tuttavia eseguiti. Il Pretore avrebbe correttamente esaminato se già alla visita in banca del 24 ( recte : 27) agosto 2014 J\_\_\_\_\_ possa avere espresso la volontà di impegnarsi con una promessa di donazione per mezzo dell'ordine di bonifico sottoscritto quel giorno, ma avrebbe concluso erroneamente che un ordine di bonifico può costituire di per sé soltanto una donazione manuale nel senso dell'art. 242 CO. Questa tesi non terrebbe conto della giurisprudenza in materia secondo cui un ordine di bonifico bancario che esprime l'intenzione di donare integra una valida promessa di donazione. Ora, prosegue l'attore, l'ordine di bonifico 27 agosto 2014 (doc. 14, allegato), oltre a ordinare alla banca di versargli l'importo di fr. 200'000.-, indicava quale causale la donazione ed esprimeva pertanto l'intenzione della signora \_\_\_\_\_ – che non necessitava di essere espressamente indicata per scritto – di donargli detto importo. Contrariamente all'opinione del primo giudice, pertanto, tale ordine di bonifico andava considerato quale valida promessa di donazione ch'egli ha chiaramente accettato per atti concludenti, avendo accompagnato la donatrice in occasione della consegna dell'ordine di bonifico al direttor \_\_\_\_\_ (memoriale, pag. 6 a 8). Le medesime considerazioni valgono – a mente dell'appellante – per l'ordine impartito (per fr. 250'000.-) alla banca con lo scritto del 20 dicembre 2014 che il Pretore neppure avrebbe considerato quantunque anch'esso sia stato addotto a sostegno della tesi attorea. Anche in tal caso l'accettazione della promessa di donazione sarebbe avvenuta per atti concludenti, lo scritto in questione essendogli stato consegnato ed egli avendone avuto così piena contezza. Tali conclusioni troverebbero riscontro altresì nelle dichiarazioni della controparte la quale più volte (nella procedura davanti all'ARP e in quella giudiziaria) ha confermato l'intenzione della defunta di donargli il predetto importo e la relativa accettazione. L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato – nonostante l'applicazione d'ufficio del diritto – questi elementi i quali, unitamente allo scritto 1° settembre 2014 (doc. B), confermerebbero in modo univoco la volontà e l'impegno di donare che J\_\_\_\_\_ ha espresso con gli ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 nonché l'accettazione da parte sua per atti concludenti (loc. cit., pag. 8 seg.). L'attore si duole inoltre che il Pretore abbia ritenuto che la dichiarazione 1° settembre 2014 non potesse integrare una promessa di donazione poiché consegnata in busta chiusa da aprire solo dopo la morte della sua autrice. Anche a tale proposito l'appellante lamenta la mancata presa in considerazione di quanto dichiarato dalla controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà espressa dalla defunta di donargli in vita l'importo in questione. Volontà che era nota a tutti tanto da indurre i figli a intervenire presso la banca e l'ARP, a conforto del fatto che J\_\_\_\_\_ intendeva procedere con la donazione già in vita. Quanto all'asserita volontà di quest'ultima di tenerlo all'oscuro dell'intenzione di donargli l'importo in questione, l'appellante rileva che l'onere della prova per questa tesi, non suffragata da elementi concreti, gravava semmai sulla controparte. Onde la richiesta di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore – in virtù dell'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC – affinché proceda con l'istruttoria di causa sugli ulteriori temi controversi, previo accertamento che, dal profilo dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida promessa di donazione

(accettata) della defunta J\_\_\_\_\_ in favore di lui per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.- (loc. cit., pag. 9 seg.).

#### **E. 6**

Nella misura in cui postula il rinvio degli atti per procedere con l'istruttoria, l'appellante perde di vista che il Pretore, con ordinanza del 7 aprile 2022, ha respinto tutte le prove offerte dalle parti, a eccezione di quelle documentali già prodotte agli atti, e ha chiuso l'istruttoria. Ora, non consta che le parti abbiano contestato questo operato in prima sede, nemmeno nelle arringhe finali. Né l'interessato discute minimamente tale provvedimento nel suo appello. A parte ciò, egli non spiega quali sarebbero le misure istruttorie da adottare in caso di rinvio della causa al primo giudice. Del tutto indeterminata, oltre che incompatibile con la realtà processuale concreta, la richiesta di rinvio si rivela pertanto inattuabile e già per questo irricevibile. Ma quand'anche si prescindesse da ciò, l'appello non è destinato a miglior sorte, per quanto si vedrà in appresso.

#### **E. 7**

A sostegno della propria tesi, l'appellante, richiamandosi a quanto allegato con la replica di prima sede (n. 7.3.4), assevera che la volontà e l'impegno di J\_\_\_\_\_ di donargli l'importo chiesto in causa sarebbero stati espressi non soltanto con la dichiarazione 1° settembre 2014 ma anche con gli ordini di bonifico sottoposti alla banca. Da ciò egli desume che gli ordini di bonifico 27 agosto 2014 e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida promessa di donazione della defunta J\_\_\_\_\_ a favore di lui per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-. Se non che, come obietta – invero laconicamente – la controparte che eccepisce una inammissibile "mutazione dell'azione" (cfr. in particolare risposta all'appello, pag. 14 seg. ad 7), l'attore trascura che in prima sede egli non ha mai sostenuto che i due ordini di bonifico in questione integravano una valida promessa di donazione, una tale qualifica essendo stata da lui stesso riservata alla sola dichiarazione 1° settembre 2014. Né il Pretore ha vagliato se già alla visita in banca del 27 agosto 2014 J\_\_\_\_\_ possa avere espresso la volontà di impegnarsi con una promessa di donazione per mezzo dell'ordine di bonifico sottoscritto quel giorno, come insinua a torto l'interessato. Che egli abbia dichiarato nella replica (pag. 23, n. 7.3.4) che la defunta avrebbe "mantenuto fino all'ultimo la propria volontà e impegno di donare" anche per mezzo dei due noti ordini di bonifico, non muta tale constatazione. Nel ricordato memoriale l'attore aveva infatti considerato unicamente la dichiarazione 1° settembre 2014 alla stregua di una promessa di donazione di J\_\_\_\_\_ (nel senso dell'art. 243 CO), mentre aveva qualificato gli ordini di bonifico come atti di esecuzione e accettazione di quella promessa o tutt'al più come espressione – per atti concludenti (cfr. al proposito DTF 105 II 104 consid. 3c) – della volontà di donare complessivamente fr. 1'000'000.- (loc. cit., pag. 8 in basso, pag. 9 in basso, pag. 10, pag. 11 n. 4.1, pag. 17 n. 5.13, pag. 20 n. 6.1 a 6.3, pag. 21 n. 7.1 e 7.2, pag. 23 n. 7.3.4, pag. 25 n. 9.2 e 9.4). Volontà che però, come ha accertato – senza contestazione – il Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 10), non dispiegava ancora effetti obbligatori e non bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione nel senso dell'art. 243 CO. Che l'impostazione e le allegazioni ricorsuali siano inammissibilmente nuove – siccome sfuggite al contraddittorio in prima sede – nel senso dell'art. 317 CPC, dimostra per altro il fatto che – contrariamente a quanto avvenuto in questa sede (memoriale, pag. 3 seg.) – mai nelle comparse davanti al Pretore AP 1 si è chinato sul testo dei due ordini di bonifico in rassegna, tant'è che egli neppure lo ha

riprodotto nei suoi allegati. In particolare l'interessato non ha mai fatto cenno, in precedenza, alla causale dell'ordine del 27 agosto 2014 o alla possibilità che quell'ordine contenesse una donazione e, di conseguenza, potesse configurare, da sé solo, una promessa di donazione. Nella misura in cui invoca per la prima volta in appello tale eventualità, l'appellante si avvale pertanto di fatti nuovi e irricevibili che nulla gli impediva di addurre già in prima sede. L'attore non può dunque rimproverare al primo giudice di non avere considerato d'ufficio una ipotesi che egli neppure aveva invocato. Al riguardo l'appello sfugge dunque alla censura, all'attore dovendosi oltretutto ricordare che giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

#### **E. 8**

Per quel che è della lamentata mancata presa in considerazione di quanto dichiarato dalla controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà espressa dalla defunta di donargli in vita "l'importo in questione", la doglianza manca di consistenza. Non è vero che il Pretore non abbia minimamente tenuto conto di quanto dichiarato dalla controparte medesima in merito alla volontà espressa dalla defunta in vita e al fatto che tale volontà fosse nota a tutti, tanto da indurre il convenuto, la di lui sorella e il loro legale a intervenire presso la banca e l'ARP. Al proposito basta rinviare al giudizio impugnato (pag. 7 consid. 10) in cui il Pretore, pur non disconoscendo che i figli di J \_\_\_\_\_ erano a conoscenza del fatto che la madre fosse intenzionata a fare una o più donazioni all'attore, anche dell'ordine di fr. 1'000'000.-, ha accertato che ciò non si riferiva a una relativa promessa o comunque all'esistenza di un impegno vincolante della medesima e non bastava dunque per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione nel senso dell'art. 243 CO né la conoscenza della stessa e la sua accettazione da parte dell'attore. Senza contare che con tale conclusione l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio, sicché su questo punto l'appello sfugge a ulteriore disamina.

#### **E. 9**

Relativamente alla contestata volontà di J \_\_\_\_\_ di tenerlo all'oscuro dell'intenzione di donargli l'importo in questione, che escludeva qualsiasi impegno o promessa di donazione, e all'obiezione che l'onere della prova al riguardo non gravava su di lui ma semmai sulla controparte, l'appellante dimentica che tale tesi del primo giudice si fondava in realtà sulle sue proprie dichiarazioni, e più precisamente sulla personale allegazione che la defunta gli avrebbe consegnato il doc. B in busta chiusa da aprire solo dopo la sua morte (replica, pag. 25 n. 9.5; v. inoltre doc. 36). Ciò posto, la conclusione che ne ha tratto il primo giudice – ispirandosi alla DTF 136 III 142 (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7, pag. 7 seg. consid. 11 e 12) – resiste alla critica.

#### **E. 10**

Se ne conclude che, nei limiti della sua ricevibilità, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 250'000.- (ovvero sulla maggiore delle pretese, non cumulative, invocate in questa sede), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 7'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 14 settembre 2022 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 9'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr.

7'000.- per ripetibili. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.